



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 35 - 3 SETTEMBRE 2025

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 303 del 20.05.2025

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 04 DICEMBRE 2023 N. 856 RECANTE “USO DEL GLUCAGONE PER VIA NASALE A CARICO DEL SSR NEL TRATTAMENTO IN EMERGENZA DELLE IPOGLICEMIE GRAVI”. RIPRISTINO SISTEMA DI RIMBORSABILITÀ IN BASE ALL’ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI IN CLASSE “A”.

Deliberazione n. 488 del 30.07.2025

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, NEL QUADRO DELLE LINEE GUIDA DEFINITE NELL’ACCORDO STATO – REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 25 MAGGIO 2017. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE NN. 112/2018 E 178/2022.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/339 del 20.08.2025

A.R.E. n. 072. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AtenaID_60564574 PNRR Smart Grid Abruzzo Molise. Ampliamento esistente Cabina Primaria 150/20 kV denominata “CP Vasto”. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt ai sensi del D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 11.08.2025

Nomina Revisore legale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -
TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523: attraversamento in subalveo con gasdotto con la tecnica T.O.C. del fosso Cianfalino in agro del Comune di Chieti (CH).
Ragione sociale: GASDOTTI ITALIA SpA

Avviso di pubblicazione

PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523: 2 attraversamenti in subalveo con gasdotto con la tecnica T.O.C. del fosso Madonna in agro del Comune di San Giovanni Teatino (CH). Ragione sociale: GASDOTTI ITALIA SpA

REGIONE ABRUZZO - DPG - SOCIALE - ENTI LOCALI - CULTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPG022/205 del 13 agosto 2025

L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “M.S. MONTEFINO SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via Roma n. 6 - 64030 MONTEFINO (TE)- C.F. 01911960670 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

Determinazione n. DPG022/206 del 13 agosto 2025

L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “E.S.A. SERVIZI SPECIALI – ECOLOGIA, STRUTTURE, AMBIENTE – COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: E.S.A. SERVIZI SPECIALI COOP. SOCIALE” con sede legale in Via Falcone n. 5 - 64028 SILVI (TE)- C.F. 01620640670 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

Determinazione n. DPG022/207 del 13 agosto 2025

L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE Ditta “L’AQUILONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” con sede legale in Via Iannetti snc - 64032 ATRI (TE) - C.F. 01043000676 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

AVVISO DI APPROVAZIONE VARIANTE AL VIGENTE PRG

POLO UNIVERSITARIO IN LENZE DI COPPITO - INTERVENTI UNIVAQ CON LE CONNESSE OPERE INFRASTRUTTURALI IN VARIANTE AL PRG VIGENTE SECONDO LE PROCEDURE DELL’ART. 19 D.P.R. 327/01.

PROGETTO SOLARE 10 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte solare da realizzarsi nel Comune di Mozzagrogna sito in Contrada Castel di Sette con potenza di 4.986,80 kWp



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003002 UFFICIO APPROPRIATEZZA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

DGR n. 303 del 20/05/2025

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 04 DICEMBRE 2023 N. 856 RECANTE "USO DEL GLUCAGONE PER VIA NASALE A CARICO DEL SSR NEL TRATTAMENTO IN EMERGENZA DELLE IPOGLICEMIE GRAVI". RIPRISTINO SISTEMA DI RIMBORSABILITÀ IN BASE ALL'ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI IN CLASSE "A".



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	20/05/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	ASSENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003002 Ufficio Appropriately Farmaci e Dispositivi medici

OGGETTO: Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale 04 dicembre 2023 n. 856 recante "Uso del Glucagone per via nasale a carico del SSR nel trattamento in emergenza delle ipoglicemie gravi". Ripristino sistema di rimborsabilità in base all'elenco delle specialità medicinali in classe "A".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle aziende sanitarie locali;

VISTI

- i commi 10 e segg. dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, i quali stabilivano che la Commissione unica del farmaco, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.266/1993, doveva procedere alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici autorizzati, collocandoli in una delle tre classi omogenee di farmaci:
 - a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, con una parte a carico dell'assistito;
 - b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico, per i quali è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
 - c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). che sono a totale carico dell'assistito;
- il comma 14 dell'art.8 della predetta legge il quale determinava per ogni classe di farmaci autorizzati all'immissione in commercio la rimborsabilità totale e/o parziale a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTI i comma 2 e 3 dell'art. 48 del Decreto legge 30 settembre 2003, n.269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 recante: "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*" i quali istituivano con effetto dal 1 gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, "*con compiti e funzioni di consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento.....*" alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi";

VISTO il decreto 20 settembre 2004, n.245 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante: "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge*

24 novembre 2003, n. 326”, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

VISTO il Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”;

VISTE

- la determina AIFA n. 23/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U) – Serie generale n.80 del 26 marzo 2020, con la quale la società Lilly Nederland BV ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale “Baqsimi” (Glucagone);
- la determina AIFA n. 1214/2021, pubblicata nella G.U. –Serie generale n. 252 del 21 ottobre 2021, con la quale il medicinale per uso umano “Baqsimi” (Glucagone) è stato riclassificato in fascia “A” a carico del servizio sanitario nazionale;
- la determina AIFA n. 628/2023, pubblicata sulla G.U. n.248 del 23 ottobre 2023, con la quale il medicinale “Baqsimi” (Glucagone) è stato riclassificato, a far data dal 24 ottobre 2023, nella classe di rimborsabilità “C”, a totale carico dell’assistito previa prescrizione medica (RR);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.856 del 04.12.2023 recante:” *Uso del Glucagone per via nasale a carico del SSR nel trattamento in emergenza delle ipoglicemie gravi*” con la quale, sulla base delle istanze dei portatori di interesse ed a seguito di una sopravvenuta carenza/indisponibilità in commercio del predetto farmaco in fascia C - giusta determina AIFA n.628/2023 - è stata disposta una revisione di rimborsabilità del farmaco Glucagone/Baqsimi, erogabile a totale carico del Sistema sanitario regionale, indicando la copertura finanziaria “*nell’ambito del trasferimento delle risorse annuali erogate alle AA.SS.LL.*” e subordinando la dispensazione a condizioni e limiti per la prescrizione e l’erogazione;

PRESO ATTO della determina AIFA n. 221/2025 del 13 febbraio 2025 (parte integrante del presente provvedimento- Allegato 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) – Serie generale n.42 del 20 febbraio 2025, con la quale il medicinale per uso umano “Baqsimi” (Glucagone) è stato riclassificato in fascia “A” a carico del servizio sanitario nazionale, subordinandone la prescrizione e la dispensazione a limiti e condizioni;

ATTESO che la riclassificazione del farmaco Baqsimi (Glucagone) in classe di rimborsabilità A, a carico del Sistema sanitario nazionale – giusta determina AIFA n.221/2025 del 13 febbraio 2025 – ha determinato il venir meno dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche delle decisioni adottate con Delibera di Giunta regionale n.856 del 04.12.2023, recante:” *Uso del Glucagone per via nasale a carico del SSR nel trattamento in emergenza delle ipoglicemie gravi*”, con la quale il predetto farmaco si rendeva disponibile a carico del Sistema sanitario regionale;

RITENUTO pertanto di dover revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 856 del 04.12.2023 per quanto stabilito con determina AIFA n. 221/2025 del 13 febbraio 2025 con la quale, nel garantire l’accesso al farmaco “Baqsimi” (Glucagone) nei trattamenti terapeutici per rispondere ai bisogni di salute, si assicura il monitoraggio della spesa farmaceutica;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. 106 del 28.09.2016 con il quale si dava mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Attività Trasfusionali (di seguito DPF003) del Dipartimento per la Salute e il Welfare – sentita la CRF in carica - di provvedere periodicamente all’aggiornamento del PTR;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge.

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
*per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di prendere atto e recepire la determina AIFA dell’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA n. 221/2025 del 13 febbraio 2025 (Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento) con la quale il medicinale per uso umano Baqsimi (Glucagone) è stato riclassificato in fascia “A” a carico del servizio sanitario nazionale, subordinandone la prescrizione e la dispensazione a limiti e condizioni;
2. di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica di provvedere ad aggiornare l’elenco delle specialità medicinali di cui al PTR con la specialità medicinale Baqsimi (Glucagone);
3. di revocare la Delibera di Giunta n. 856 del 04.12.2023 recante: “*Uso del Glucagone per via nasale a carico del SSR nel trattamento in emergenza delle ipoglicemie gravi*”, per il venir meno dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione adottata;
4. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai servizi farmaceutici territoriali ed ospedalieri delle AA.SS.LL. all’Agenzia Italiana del Farmaco;
5. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003002 UFFICIO APPROPRIATEZZA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Veronica Scurti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Veronica Scurti
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: Allegato 1 _Determina 221-2025 baqsimi.pdf

Impronta A1D14B866B81B5779509ECA56EC7301E730F247633E9DF3FF21DE3562E6AD383



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003002 UFFICIO APPROPRIATEZZA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 20/05/2025 21:13:11

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 20/05/2025 21:31:29

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 303 del 20.05.2025

Allegato 1_Determina AIFA n. 221/2025 del 13 febbraio 2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/allegato-1-determina-221-2025-baqsimi.pdf>

Hash: a0059a78822e727845b82498366e46ee



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 Ufficio Affari Giuridici Amministrativi e Supporto al Contenzioso**

DGR n. 488 del 30/07/2025

OGGETTO: REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, NEL QUADRO DELLE LINEE GUIDA DEFINITE NELL'ACCORDO STATO – REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 25 MAGGIO 2017. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE NN. 112/2018 E 178/2022.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	30/07/2025	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 Ufficio Affari Giuridici Amministrativi e Supporto al Contenzioso

OGGETTO: Revisione della disciplina della Regione Abruzzo in materia di tirocini extracurricolari, nel quadro delle Linee guida definite nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
Revoca delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 112/2018 e 178/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- L. 17/10/1967, n. 977 – *Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*;
- L. 24/11/1981, n. 689 – *Modifiche al sistema penale*;
- L. 08/11/1991, n. 381 – *Disciplina delle cooperative sociali*;
- D.L. 01/10/1996, n. 510 – *Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 e s.m.i. (art. 9-bis, comma 2)*;
- L. 24/06/1997, n. 196 – *Norme in materia di promozione dell'occupazione*;
- D.M. 25/03/1998, n. 142 – *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*;
- Circolare MLPS n. 92/1998 – *Tirocini formativi e di orientamento D.M. n. 142/1998*;
- D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 – *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*;
- L. 12/03/1999, n. 68 – *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*;
- D.P.R. 31/08/1999, n. 394 – *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.*;
- L. Cost. 18/10/2001, n. 3 – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*;
- D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - *Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144*;
- D.Lgs. 08/04/2003, n. 66 – *Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*;
- D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 – *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 3*;
- D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 - *Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30*;
- D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 – *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53*;
- L. 27/12/2006, n. 296 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 e s.m.i. (art. 1, comma 622)*;
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 - *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli*

- standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;*
- *D.L. 28/06/2013, n. 76 – Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;*
 - *Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;*
 - *L. 10 dicembre 2014 n. 183 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;*
 - *D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;*
 - *D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 1491 - Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;*
 - *D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;*
 - *D.Lgs. 14/09/2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;*
 - *D.L. 24/04/2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (art. 54-bis);*
 - *Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica (Rep. atti. N. 99/CSR del 05/04/2014);*
 - *Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (Rep. atti n. 7/CSR del 22/01/2015);*
 - *Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” a sensi dell'art. 1, commi 34 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato nella Conferenza del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR);*
 - *L. 30/12/2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (art. 1, commi 720-726);*
 - *Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005 - INL);*
 - *L.R. 17/05/1995, n. 111 – Formazione professionale;*
 - *D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 – Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 L. 28 giugno 2012, n. 92;*
 - *D.G.R. n. 178 del 04/04/2022 - Approvazione documento recante “Aggiornamento e revisione, in via transitoria, della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari, adottata con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018”;*

PREMESSO che:

- il tirocinio extracurricolare è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di accrescere il bagaglio di competenze e conoscenze di quest'ultimo avendo come obiettivo l'inserimento o il re-inserimento lavorativo;

- il tirocinio consiste, quindi, in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che, non configurandosi come un rapporto di lavoro, ha l'obiettivo di preparare l'ingresso nel mondo del lavoro. Per questo motivo i tirocini extracurricolari vengono svolti al di fuori di un percorso di studio o di formazione e sono destinati a inoccupati, disoccupati e a giovani che hanno concluso il loro percorso di istruzione o formazione;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 invitava gli Stati membri ad adottare un quadro generale di riferimento per attivare tirocini di qualità, con particolare attenzione ai contenuti di apprendimento e formazione, al fine di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività all'inserimento nel mercato del lavoro, ponendo la questione della qualificazione dello strumento e del suo omogeneo impiego sull'intero territorio comunitario;
- all'esito della citata Raccomandazione e della stessa evoluzione normativa degli ultimi anni volte a qualificare l'istituto del tirocinio quale strumento fondamentale ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro, il 25 maggio 2017 è stato approvato, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l'Accordo avente ad oggetto le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art.1, commi da 34 a 36, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012;
- tale Accordo è stato recepito dalla Regione Abruzzo con la D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 – *Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 L. 28 giugno 2012, n. 9 e successivamente integrato e modificato dalla D.G.R. n. 178/2022 Approvazione documento recante "Aggiornamento e revisione, in via transitoria, della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari, adottata con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018"*;

RILEVATO che i significativi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, sia a livello generale (in primis quelli indotti dalla pandemia da Covid-19) sia nel mercato del lavoro e nella sua organizzazione, hanno, tuttavia, evidenziato la necessità di aggiornare ulteriormente la vigente disciplina dei tirocini extracurricolari per adeguarla al mutamento dei tempi;

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo è da sempre impegnata a promuovere tutte le misure di politica attiva che possono comunque sostenere l'occupazione, tra le quali riveste un ruolo importante il tirocinio extracurricolare, in quanto periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro che permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico, creando condizioni favorevoli per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- tali mutamenti sono stati rilevati dalla L. 30/12/2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726) che aveva previsto, in riferimento ai tirocini extracurricolari, l'adozione da parte del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di Linee guida, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sulla base dei seguenti criteri:
 - o revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivessero l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
 - o individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
 - o definizione di livelli essenziali della formazione che prevedessero un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
 - o definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
- tuttavia, l'emanazione delle nuove Linee guida previste dalla legge di bilancio 2022 non è mai avvenuta, per cui la cornice nazionale di riferimento resta l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 25 maggio 2017 e la disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari che forma oggetto della presente deliberazione è inscrivibile all'interno del quadro comune preesistente, fatte salve le esigenze rappresentate dalla normativa nazionale sopra citata;
- pertanto, nel rispetto delle competenze delineate dall'art. 117, comma 3 della Costituzione, è stata avviata l'elaborazione di una nuova disciplina in materia, sulla scorta di quanto emerso dalla pratica quotidiana e all'interno della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro da parte dei soggetti qualificati, allo scopo di uniformare e migliorare l'utilizzo dello strumento dei tirocini extracurricolari in modo da ampliarne l'uso sia da parte delle categorie dei soggetti possibili tirocinanti che da parte delle imprese/aziende;

ATTESO che il Disciplinare in allegato denominato "*Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo*", unitamente alla modulistica ad esso allegata, è stato condiviso con gli stakeholder e portato all'esame della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro come da verbali del 21/05/2025 e del 26/06/2025;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'aggiornamento della disciplina in materia di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo e, allo scopo, di approvarne il testo condiviso "*Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo*", allegato al presente atto sotto forma di Allegato A, in sostituzione della attuale disciplina approvata con le sopra richiamate Deliberazioni di Giunta regionale nn. 112/2018 e 178/2022;

PRECISATO che:

- la disciplina in argomento entrerà in vigore al quindicesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione sul BURAT;
- i tirocini avviati a seguito di avvisi pubblici e/o di progetti cofinanziati già pubblicati alla predetta data sono regolati dalla D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla loro naturale scadenza, anche se avviati in data successiva, secondo le modalità stabilite nell'art. 43 delle *Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo*;
- soltanto a seguito della chiusura dei tirocini *in itinere* o comunque attivati secondo le disposizioni di cui alla Deliberazioni di Giunta regionale nn. 112/2018 e 178/2022, sarà efficace la revoca di tali deliberazioni;

RILEVATO che:

- ai sensi della D.G.R. n. 328/2025, il presente provvedimento non ha riflessi sulla materia degli aiuti di stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché l'atto concerne regolazione di settore senza alcun impiego di risorse pubbliche finanziarie o patrimoniali, inclusa ogni rinuncia ad entrate;
- ai sensi del paragrafo 16.1 dell'Allegato 4 al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con la D.G.R. n. 77 del 11/02/2025, il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Bilancio Regionale, né comportamenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- che il presente provvedimento non contiene dati personali rilevanti ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., e che, pertanto, nulla osta alla pubblicazione in forma integrale;

DATO ATTO:

- della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

- che il Direttore proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e condivise:

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la nuova Disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari contenuta nell'Allegato A, comprensiva del documento *Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo* e della modulistica ad esso allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quadro dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 e dei principi di cui alla successiva L. 30/12/2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726);
- 2. DI STABILIRE** che le disposizioni di cui all'Allegato A, entreranno in vigore dal quindicesimo giorno della pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT;
- 3. DI DISPORRE** che i tirocini avviati a seguito di avvisi pubblici e/o di progetti cofinanziati già pubblicati alla predetta data sono regolati dalla D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 122 e dalla D.G.R. n. 178 del 4 aprile 2022, fino alla loro naturale scadenza, anche se avviati in data successiva, secondo le modalità stabilite nell'art. 43 delle allegate *Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo*;
- 4. DI REVOCARE** la D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 122 e la D.G.R. n. 178 del 4 aprile 2022 soltanto all'esito della chiusura dei tirocini *in itinere* o comunque attivati entro la vigenza dell'attuale disciplina prevista dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 122/2018 e 178/2022;
- 5. DI DARE ATTO** che:
 - ai sensi della D.G.R. n. 328/2025, il presente provvedimento non ha riflessi sulla materia degli aiuti di stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché l'atto concerne regolazione di settore senza alcun impiego di risorse pubbliche finanziarie o patrimoniali, inclusa ogni rinuncia ad entrate;
 - ai sensi del paragrafo 16.1 dell'Allegato 4 al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con la D.G.R. n. 77 del 11/02/2025, il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Bilancio Regionale, né comportamenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
 - che il presente provvedimento non contiene dati personali rilevanti ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., e che, pertanto, nulla osta alla pubblicazione in forma integrale;
- 6. DI PUBBLICARE** in forma integrale la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione e sul B.UR.A.T., rilevata l'assenza di dati da omettere o minimizzare.



DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 Ufficio Affari Giuridici Amministrativi e Supporto al Contenzioso

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Nevio Muscianese
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPH000002 Ufficio Affari Giuridici Amministrativi e Supporto al Contenzioso
Nevio Muscianese
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All. 01 Convenzione.pdf
Impronta 2792CC6DFBE165EC3184991F957CE9C01310838DD082DA033CEF3127562F7B81

Nome allegato: All. 01_A Dichiarazione.pdf
Impronta 257CAF66BE46DD7F332C5256FBB3C48FD5A40AEB0A765E4EC8BE50CBC9B798B8

Nome allegato: All. 02 PFI.pdf
Impronta C25A80E77E1D5F2F75DB84F36F11D6E6A53C2B52F33ABBE7EC158154BC590EA2

Nome allegato: All. 03 Dossier Individuale.pdf
Impronta FC709F8B7B58A87EFFB89034BD391B2776ADE526BB87E521C651AB4B7BF79717

Nome allegato: All. 05 Trasparenza attività realizzate.pdf
Impronta ADA2CB9001D9EEDEBE55408F4A1BB61DB7DE6F613898D73732EC6594E7635F8E

Nome allegato: All. A Linee guida tirocini.pdf
Impronta 3FDBB68ACBA3EA88BC3663C8C327B097C0A0C02D741864974F8BB70CFA25164D

Nome allegato: All. 04 Attestazione finale.pdf
Impronta 5DD7C0CCAF654ACD4B6A07E4531DB77754FB304A3C81CA51DFD79D88632E1A95

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 Ufficio Affari Giuridici Amministrativi e Supporto al Contenzioso**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 30/07/2025 20:22:53
Nr. di serie certificato: 7039384453978306735178591923808349101

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 30/07/2025 20:28:06
Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 488 del 30.07.2025

Allegato A_Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-linee-guida-tirocini.pdf>

Hash: ada37b4a64e5d22528d224f59dc4ea4c

Allegato 1_Convenzione

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-01-convenzione.pdf>

Hash: 41b7084d5da23f020ad6ba93905120ea

Allegato 1A_Dichiarazione

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-01-dichiarazione.pdf>

Hash: af4154bc6dd5a0ebb7b133788b5b6222

Allegato 2_Progetto Formativo Individuale

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-02-pfi.pdf>

Hash: cf84b5fd2e49a8c5036fc400d2187800

Allegato 3_Dossier Individuale

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-03-dossier-individuale.pdf>

Hash: 713255d2ac6113a252b92c1e052c6f56

Allegato 4_Attestazione finale

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-04-attestazione-finale.pdf>

Hash: 0f3d819238d252f156a6fc116bf21099

Allegato 5_ Trasparenza attività realizzate

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-29/all-05-trasparenza-attivita-realizzate.pdf>

Hash: 9af3f5f6df74fb48b3e7c813f3dd2d1d



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 072

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 072. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AtenaID_60564574
PNRR Smart Grid Abruzzo Molise. Ampliamento esistente Cabina
Primaria 150/20 kV denominata “CP Vasto”. Autorizzazione unica alla
costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio
di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt ai sensi
del D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP
F18B22001860006.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Vasto (CH)

Tipologia impiantistica: Progetto di ampliamento della esistente Cabina Primaria 150/20 kV
denominata “CP Vasto” da parte della e-distribuzione S.p.A.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023, convertito con modificazione in Legge 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica per l’ampliamento della esistente Cabina Primaria 150/20 kV denominata “CP Vasto”

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: Progetto di ampliamento della esistente Cabina Primaria 150/20 kV denominata “CP Vasto” da parte della e-distribuzione S.p.A.;
- presentata con 4 note prot. E-DIS-20/02/2025-0195264, E-DIS-20/02/2025-0195265, E-DIS-24/02/2025-0203998, E-DIS-24/02/2025-0203997, acquisite agli atti con prot. n. 0069574/25 0069575/25 del 20/02/2025 e con prot. 0073178/25 0073184/25 del 24/02/2025;
- integrata con nota prot. E-DIS-02/04/2025-0380140, acquisita agli atti con prot. n. 0137442/25 del 02/04/2025 a riscontro della comunicazione trasmessa con nota prot. RA 0128456/25 del 28/03/2025;
- perfezionata con nota prot. E-DIS-14/04/2025-0437291, acquisita agli atti con prot. n. 0157439/25 del 14/04/2025;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2024 “CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER AMPLIAMENTO CABINA PRIMARIA IN LOCALITÀ SAN LEONARDO” con cui il Comune di Vasto (CH) ha autorizzato l’alienazione in favore della società Enel Distribuzione S.p.A. dell’area identificata al NCT del Comune di Vasto, particella 4784



ex 808/parte;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;



RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":

- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
 - a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
 - b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.;
- comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0161385/25 del 16/04/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90 e dall'art. 9 del D.L. 181/2023;



- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- la riunione telematica prevista ai sensi dell'art. 3, lett. c) non si è svolta in quanto non si sono verificate le condizioni di cui alla lettera b), comma 7, art. 9 del D.L. 181/2023;
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0327180/25 del 06/08/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 74 del 21 marzo 2025, e all'albo pretorio del Comune di Vasto con nota prot. E-DIS-20/02/2025-0195265;

PRESO ATTO, altresì, che il proponente con nota prot. E-DIS-19/06/2025-0732036, agli atti con prot. n. 025678/25 del 19/06/2025, ha trasmesso l'atto di compravendita dell'area identificata al NCT del Comune di Vasto, foglio 20 - particella 4784 (derivante dalla particella 808), stipulato 01/04/2025, avente i seguenti estremi: Repertorio 23773 Raccolta 14716 del 01/4/2025, registrato in Vasto il 03/04/2025 al n° 1186 serie 1T e trascritto a CHIETI il 03/04/2025 al n. 6483 R.G al n. 5045 R.P;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 per l'intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” e dell’art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per:

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA ESISTENTE CABINA PRIMARIA 150/20 kV DENOMINATA “CP VASTO” SITUATA NEL COMUNE DI VASTO (CH). PNRR M2C2 INV. 2.1 CUP F18B22001860006. ATENAID_60564574

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001).

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM98760/Prot. n° 101 del 17/04/2025 (all. 01);
- OpenFiber, prot. PG-0127877 del 29/04/2025-U (all. 02);
- Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. m_it.COM-CH.REGISTRO UFFICIALE.U.0010236 del 30-07-2025 (all. 03);

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori il titolare deve segnalare in loco il confine delle DPA.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell’intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione dell’attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l’adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

Il Comune di Vasto dovrà tenere conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d’uso della porzione di area esterna alla recinzione ricompresa nella DPA.



A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Vasto;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8



La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

(assente)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 11/2025

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n° 46 e s.m.i. *“Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”* ed in particolare:

- l'art. 3 che dispone che è organo dell'Agenzia, oltre al Direttore, il Revisore legale;
- l'art. 5 che dispone che la revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”*;
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione*

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;

- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R: 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”;*

- l'art. 5 bis, comma 6, della L.R: 4/2009 *“I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”;*

PRESO ATTO che il Revisore legale dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 7 del 26 maggio 2022, risulta ad oggi scaduto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionale ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE/19 del 4 marzo 2025 l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, pubblicato sul BURAT speciale n° 66 del 14 marzo 2025;

- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all’assunzione dell’incarico da conferire;

- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE/49 del 17 aprile 2025 l’istruttoria *de quo*;

- ha trasmesso con nota n° 3885 del 17 aprile 2025 l’elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

VISTO l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell’opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 maggio 2025, ai fini della nomina del Revisore legale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Roberto Tagliente, in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato in materia di revisione contabile, anche presso enti regionali, nonché nel campo della consulenza in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota dell'8 agosto 2025 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in pari data, ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Roberto Tagliente, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 7575 dell'11 agosto 2025, ha dichiarato di essere iscritto nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85184 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, di essere in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, e ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, trasmettendo, altresì, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

TENUTO CONTO che nella sopracitata dichiarazione il professionista ha comunicato di ricoprire attualmente l'incarico di Revisore legale di AreaCom, e di impegnarsi entro 15 gg. dalla notifica del presente atto a rimuovere la condizione di incompatibilità prevista dall'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”*, rassegnando le proprie dimissioni dal predetto incarico;

TENUTO CONTO, altresì, che il dott. Tagliente ha allegato alla dichiarazione in parola la lettera di dimissioni dall'incarico di revisore legale presso AreaCom a far data dal 26/08/2025;

DATO ATTO il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha proceduto per le vie brevi a prendere contatti con il Dott. Tagliente al fine di renderlo edotto, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009, in premessa richiamati, della necessità di rimuovere detta causa di incompatibilità improrogabilmente non oltre il termine di 15 gg. dalla data del presente decreto, pena la decadenza dell'incarico di revisore legale presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

ACCERTATO che la Struttura medesima ha proceduto alla verifica della dichiarazione resa, accertando l'iscrizione del Dott. Tagliente nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85184 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23 e ha provveduto all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del professionista non evidenziando alcun rilievo alla nomina in parola;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e di dare atto che, qualora il dott. Tagliente non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità sopra descritta nel termine di 15 gg. dalla data del presente atto, lo stesso decadrà dall'incarico conferito;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare Revisore legale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile il Dott. Roberto Tagliente;

2. di dare atto che il dott. Tagliente, attualmente Revisore legale dell’AreaCom, si è impegnato entro 15 gg. dalla data del presente decreto a rimuovere la condizione di incompatibilità prevista dall’art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”*, trasmettendo la lettera di dimissioni dall’incarico di revisore legale presso Areacom a far data dal 26/08/2025;

3. di dare atto che qualora il dott. Tagliente non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità sopra descritta, lo stesso decadrà dall’incarico conferito con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-bis, comma 6, della L.R. 4/2009, che per i predetti fini dispone: *“I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”*;

4. di dare atto altresì che:

- il Revisore legale dura in carica tre anni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 46/2019 decorrenti dalla data del presente decreto;
- all’organo di revisione compete, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 46/2019, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita nell’atto di organizzazione dell’Agenzia;
- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l’inadempienza;

5. di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della

pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica ai seguenti soggetti:

- al nominato;
- all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- al Presidente della Giunta regionale;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 11/08/2025

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017
- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI-
Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612
P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it

Chieti, lì 08/08/2025

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA

Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523

E' pervenuta in data 05/05/2025 prot. n. RA/0183036/25;

- NUOVA ISTANZA ai sensi dell'art. 6,
RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell'art. 21,

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto:

PERSONA FISICA

Nome: _____ Cognome: _____

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: **GASDOTTI ITALIA SpA**

verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento,

SI RENDE NOTO

la domanda di concessione idraulica per: ***attraversamento in subalveo con gasdotto con la tecnica T.O.C. del fosso Cianfalino in agro del Comune di Chieti (CH);***

- sul corso d'acqua: *fosso Cianfalino;*
- del Comune di: *Chieti (CH);*
- località: *Zona Industriale Salva Iezzi;*
- distinta in catasto al: *Foglio di mappa n. 11 e 8 (Comune di Altino) a fronte delle particelle n. 3500 e 182;*
- Coordinate: *Nord 42°23'11,72697'' – Est 14°7'56,19620'';*
- mediante la seguente tipologia costruttiva: *la condotta è costituita da tubi DN 200 (8'') in acciaio EN L360 ME di spessore maggiorato pari a 7.0 mm;*

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, **devono pervenire entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell'avviso** sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), presso questo Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti quale Servizio Concedente

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Stefano Suriani
(ASSENTE PER CONGEDO)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase

Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017

- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI-

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612

P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it

Chieti, lì 08/08/2025

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA

Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523

E' pervenuta in data 05/05/2025 prot. n. RA/0183039/25;

- NUOVA ISTANZA ai sensi dell'art. 6,
RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell'art. 21,

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto:

PERSONA FISICA

Nome: _____ Cognome: _____

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: **GASDOTTI ITALIA SpA**

verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento,

SI RENDE NOTO

la domanda di concessione idraulica per: **2 attraversamenti in subalveo con gasdotto con la tecnica T.O.C. del fosso Madonna in agro del Comune di San Giovanni Teatino (CH);**

- sul corso d'acqua: *fosso Madonna;*
- del Comune di: *San Giovanni Teatino (CH);*
- località: *Zona Industriale Dragonara;*
- distinta in catasto al: *Foglio di mappa n. 13 e 4 a fronte delle particelle n. 674 e 50;*
- Coordinate: 1) Nord 42°24'40,40377'' – Est 14°9'15,66855 – 2) Nord 42°24'40,69925'' – Est 14°9'14,97012'';
- mediante la seguente tipologia costruttiva: *la condotta è costituita da tubi DN 200 (8'') in acciaio EN L360 ME di spessore maggiorato pari a 7.0 mm;*

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, **devono pervenire entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell'avviso** sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), presso questo Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti quale Servizio Concedente

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Stefano Suriani
(ASSENTE PER CONGEDO)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase

Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga



DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/205

del 13 agosto 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – **Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi** – CANCELLAZIONE “M.S. MONTEFINO SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via Roma n. 6 - 64030 MONTEFINO (TE)- C.F. 01911960670 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto che**, dagli atti acquisiti d’Ufficio, la Società “M.S. MONTEFINO SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via Roma n. 6 - 64030 MONTEFINO (TE)- C.F. 01911960670, risulta **cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.**;
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 e ss.mm.ii. richiamato in premessa, dell’iscrizione della “M.S. MONTEFINO SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via Roma n. 6 - 64030 MONTEFINO (TE)- C.F. 01911960670 - dall’Albo regionale di che trattasi;
3. **dare** atto che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirig
Avv. i
(firmat



ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
13.08.2025
10:29:01
GMT+02:00

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/206

del 13 agosto 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – **Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi** – CANCELLAZIONE “E.S.A. SERVIZI SPECIALI – ECOLOGIA, STRUTTURE, AMBIENTE – COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: E.S.A. SERVIZI SPECIALI COOP. SOCIALE” con sede legale in Via Falcone n. 5 - 64028 SILVI (TE)- C.F. 01620640670 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto che**, dagli atti acquisiti d’Ufficio, la Società “E.S.A. SERVIZI SPECIALI – ECOLOGIA, STRUTTURE, AMBIENTE – COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: E.S.A. SERVIZI SPECIALI COOP. SOCIALE” con sede legale in Via Falcone n. 5 - 64028 SILVI (TE)-, risulta **cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.**;
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 e ss.mm.ii. richiamato in premessa, dell’iscrizione della “E.S.A. SERVIZI SPECIALI – ECOLOGIA, STRUTTURE, AMBIENTE – COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: E.S.A. SERVIZI SPECIALI COOP. SOCIALE” con sede legale in Via Falcone n. 5 - 64028 SILVI (TE) - dall’Albo regionale di che trattasi;
3. **dare** atto che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del S
Avv. Romina Ci
(firmato digitalm



ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
13.08.2025
11:36:17
GMT+02:00



DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/207

del 13 agosto 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE Ditta “L’AQUILONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” con sede legale in Via Iannetti snc - 64032 ATRI (TE) - C.F. 01043000676 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto che**, dagli atti acquisiti d’Ufficio, la Società “L’AQUILONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” con sede legale in Via Iannetti snc - 64032 ATRI (TE) - C.F. 01043000676, risulta **cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;**
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 e ss.mm.ii. richiamato in premessa, dell’iscrizione della Ditta “L’AQUILONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” con sede legale in Via Iannetti snc - 64032 ATRI (TE) - C.F. 01043000676 - dall’Albo regionale di che trattasi;
3. **dare** atto che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla Cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv.
(firma: 
ROMINA
GIACCI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
13.08.2025
12:00:45
GMT+02:00

COMUNE DELL'AQUILA**POLO UNIVERSITARIO IN LENZE DI COPPITO - INTERVENTI UNIVAQ CON
LE CONNESSE OPERE INFRASTRUTTURALI IN VARIANTE AL PRG
VIGENTESECONDO LE PROCEDURE DELL'ART. 19 D.P.R. 327/01.****AVVISO DI APPROVAZIONE VARIANTE AL VIGENTE PRG - DISPOSIZIONE
DELL'EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 19, co.4, D.P.R. 327/01**

Il Dirigente del Settore Politiche Urbane, PNNR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 28 luglio 2025 è stata approvata la variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 19 DPR 327/01 e ss.mm.ii. con contestuale disposizione di efficacia del relativo vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle di natura privata interessate dall'intervento pubblico denominato 'POLO UNIVERSITARIO IN LENZE DI COPPITO - INTERVENTI UNIVAQ CON LE CONNESSE OPERE INFRASTRUTTURALI';
- che la deliberazione di approvazione è depositata, con i relativi allegati, presso la Segreteria Comunale e che l'intera documentazione è disponibile on line alla pagina 'Amministrazione trasparente' del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, 21 agosto 2025

Il dirigente
Ing. Giuseppe Belligno

PROGETTO SOLARE 10 SRL**Procedura Abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte solare da realizzarsi nel Comune di Mozzagrogna sito in Contrada Castel di Sette con potenza di 4.986,80 kWp**

Società proponente: "Progetto Solare 10 S.r.l.", CF/P.IVA 02520860442, con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito, n. 8, 20121 in persona del suo legale rappresentante, il sottoscritto Luca Raineri;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, del D.Lgs. 28/2011, in data 08/08/2024 la Società *Progetto Solare 10 S.r.l.* ha presentato un'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, sito in Contrada Castel di Sette, della potenza di 4.986,80 kWp, localizzato sulle seguenti aree: Foglio 13 p.lle n. 87, 88, 89, 90, 91, 94, 104, 107, 121, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212. Tale istanza è stata protocollata in data 08/08/2024 con numero 5448 ed è stata assegnata alla pratica edilizia n. 146/2024.

Il Comune di Mozzagrogna, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 4990 del 07/08/2025.

È possibile consultare tutta la documentazione relativa alla PAS in oggetto presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mozzagrogna.

Milano, 25/08/2025

Progetto Solare 10 Srl



LUCA
RAINERI
26.08.2025
10:12:39
GMT+02:00





Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it